

STATUTO

CA' SPERANZA - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTELFRANCO VENETO TV
PIAZZA DELLA SERENISSIMA 60
Numero REA: TV - 273330
Codice fiscale: 90007980262
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-04-2023 - Statuto completo	2
--	---

-- Allegato "C" al n. 21288 di rep. e al n. 13633 di racc. --
----- STATUTO DELLA SOCIETA' -----
----- "CA' SPERANZA - COOPERATIVA SOCIALE" -----
----- TITOLO I -----
- DENOMINAZIONE -SEDE - DURATA - DISCIPLINA DI RIFERIMENTO -
ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE -----
È costituita con sede in Castelfranco Veneto (TV), ai sensi della legge 381/1991, del D.Lgs. 112/2017 e del D.Lgs. 117/2017, la cooperativa sociale di tipo "A", denominata: -----
----- "CA' SPERANZA - COOPERATIVA SOCIALE". -----
La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove, purché nel territorio italiano. -----
ART. 2 - DURATA -----
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta). -----
ART. 3 - NORME APPLICABILI -----
Alla cooperativa (oltre quanto previsto nel presente statuto e nei regolamenti attuativi), si applicano: -----
- tutte le leggi speciali in materia di cooperative e, in particolare, le disposizioni della Legge 381/1991; -----
- in quanto compatibili, le disposizioni del D. Lgs. n. 112 del 3 luglio 2017 in base al quale, ai sensi dell'art. 1 comma quarto, le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale; -----
- in quanto compatibili, le norme del D. Lgs. n. 117 del 2017 (di seguito CTS) che all'art. 4 qualifica le cooperative sociali come Enti del Terzo Settore. -----
- le norme contenute nel Titolo VI del codice civile e, per quanto in esso non previsto, le disposizioni sulla **SOCIETA' PER AZIONI**, in quanto compatibili. -----
----- TITOLO II -----
----- SCOPO - OGGETTO -----
ART. 4 - SCOPI -----
La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro e il suo fine è: -----
- perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi ai sensi dell'art. 1, lett. A) della legge 381/91; -----
- dare continuità lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. -----
La Cooperativa si ispira ai principi di mutualità, di solidarietà, di democraticità, curando il legame con il territorio e un equilibrato rapporto di sussidiarietà con lo Stato e le istituzioni pubbliche. -----
La Cooperativa, per curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio-economico e culturale della comunità territoriale, coopera attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del

Terzo Settore. -----
La Cooperativa può operare anche con terzi. -----
A norma della legge 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale. -----
La cooperativa intende favorire il coordinamento e l'integrazione con altre cooperative sociali per lo sviluppo di esperienze consortili e dei consorzi radicati nel territorio. ----
ART. 5 - OGGETTO -----
Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 4 del presente Statuto, la Cooperativa ha come oggetto le seguenti attività in conto proprio o per conto terzi: -----
- attività e servizi di riabilitazione e/o socio-educativi occupazionali e accessori; -----
- attività pedagogica educativa, riabilitativa e sanitaria per provvedere al recupero funzionale e sociale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste e altre fragilità; -----
- centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione ed animazione e cohousing e servizi accessori; -----
- servizi domiciliari di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza; -----
- attività di formazione e consulenza; -----
- attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno; -----
- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e/o portatrici di altre fragilità; -----
- scuole materne e/o asili nido e servizi per l'infanzia; ----
- trasporto per conto proprio e per conto terzi; -----
- servizi sociosanitari per anziani e minori nel rispetto e nei limiti delle norme di legge in materia. -----
Le attività descritte sono realizzate in forma diretta e/o in appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere. -----
Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge la Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi. -----

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. -----

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà, inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento, e non di collocamento sul mercato. -----

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea sociale. -----

----- **TITOLO III** -----

----- **SOCI** -----

ART. 6 - REQUISITI DEI SOCI -----

Compatibilmente con le disponibilità organizzative e le possibilità tecniche della cooperativa, il numero dei soci è variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

La cooperativa ha le seguenti categorie di soci: -----

1) soci operatori: le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa e, comunque, coloro che possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali. -----

II socio operatore, con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, stabilisce un ulteriore rapporto di prestazione, in conformità con l'apposito regolamento, in una delle forme di cui all'art. 4, comma 6, del presente statuto, sottoscrivendo apposito contratto con la cooperativa. -----

Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. -----

2) soci volontari: persone che, condividendo lo scopo e le finalità della cooperativa, siano intenzionati a prestare la loro attività in modo gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come consentito dall'art. 2 della Legge 381/1991. Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. -----

3) soci sovventori: coloro che, identificandosi negli scopi sociali, sono disponibili a provvedere al finanziamento del-

la Cooperativa partecipando alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge 59/92 e indicato nel Titolo IV del presente statuto. -----

4) Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art. 11, Legge 381/1991, le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali e che condividono gli scopi sociali della cooperativa stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo sviluppo. -----

Non potranno essere soci coloro che esercitano in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese in concorrenza diretta con la cooperativa, salvo diversa deliberazione del consiglio di amministrazione assunta in conformità alle leggi speciali in materia di cooperazione di lavoro. -----

ART. 7 - AMMISSIONE NUOVI SOCI -----

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere: -----

a) l'indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza e data di nascita; -----

b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto; -----

c) l'ammontare **delle azioni** che si propone di sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e del limite minimo di partecipazione stabilito dall'assemblea, oltre al sovrapprezzo eventuale deliberato dall'assemblea su proposta del consiglio di amministrazione; -----

d) l'indicazione dell'effettiva attività di lavoro, dell'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto sociale della cooperativa, delle specifiche competenze possedute e l'intendimento di instaurare un ulteriore rapporto di lavoro in conformità con l'art. 4, comma 6 del presente statuto e con l'apposito regolamento; -----

e) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'art. 38 del presente statuto; -----

f) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti della cooperativa, dei quali dichiara di avere preso visione, ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. -----

Se trattasi di cooperativa, società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì contenere: -----

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale; -----

b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione; -----

c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda. -----

Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui al-

l'art. 2 della Legge 381/1991, oltre ai dati richiesti per i soci cooperatori nel presente articolo, dovrà essere perfettamente specificata la volontarietà del rapporto associativo. I soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del libro soci. -----
Il consiglio di amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto e la inesistenza di cause di incompatibilità ivi indicate, delibera sulla domanda, assegnando il socio alla categoria di appartenenza. -----
L'ammissione a socio avrà effetto dal momento in cui il soggetto proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda, deliberato dal consiglio di amministrazione. -----
A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nel libro dei soci. -
In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio di amministrazione dovrà motivare la deliberazione e comunicarla, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a dimostrare l'avvenuto ricevimento della comunicazione da parte dell'interessato, entro il termine di sessanta giorni. -----
Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale esprime parere sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione. -----
Il consiglio di amministrazione nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci. -----
ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI -----
Il valore nominale di ciascuna azione non può essere inferiore a venticinque Euro né superiore a cinquecento Euro. -----
Alle azioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli artt. 2346 (emissione), 2347 (indivisibilità), 2348 (categorie), 2349 (azioni e strumenti finanziari) 2354 (titoli) e 2355 (circolazione) del codice civile. -----
Nella società ai sensi dell'art. 2525 del codice civile nessun socio può avere azioni il cui valore nominale supera la somma di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). ----
Le azioni non possono essere sottoposte a pegno a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione degli amministratori. -----
Il socio che intende trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata. -
Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero

di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. -----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può attivare le procedure di cui all'art. 38 del presente statuto. -----

ART. 9 - DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI -----

La quota sottoscritta potrà essere versata a rate nei termini da stabilirsi dal consiglio di amministrazione all'atto della delibera di ammissione e comunicata ai soci. -----

I soci sono obbligati: -----

- a) al versamento della quota sottoscritta, con le modalità e nei termini sopra previsti; -----
- b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea; -----
- c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal consiglio di amministrazione; -----
- d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali. -----

I soci in particolare: -----

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima; -----
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda; -----
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale, a partecipare al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione; -----
- d) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta; -
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità e, in particolare, prestano il proprio lavoro in cooperativa in relazione alla natura del rapporto di lavoro, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. -----

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che esplicino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti. -----

Il consiglio di amministrazione, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, può autorizzare il socio allo svolgimento di prestazioni lavorative a favore di terzi, nonché, in qualità di socio, presso altre cooperative. -----

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi

vi all'amministrazione. -----
Le deliberazioni dell'assemblea che non sono assunte in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci. -----
Ciascun socio può promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori ai sensi di legge. -----
Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. -----
La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa. -----
ART. 10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO -----
La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, o per causa di morte. -----
ART.11 - RECESSO -----
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio -----
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione; -----
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali; -----
c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo; -----
d) a cui sia stata negata la possibilità di trasferire la propria quota. -----
È vietato in ogni caso il recesso parziale. -----
La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento alla cooperativa. -----
Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro 60 (sessanta) giorni, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. -----
Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo art. 38. -----
Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. -
ART. 12 - ESCLUSIONE -----
L'esclusione può essere pronunciata dagli amministratori, oltre che nei casi previsti dalla legge nei confronti del socio: -----
1) che non risulti avere od abbia perduto i requisiti previsti per la partecipazione alla società; -----
2) che venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito; --
3) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dal precedente articolo 6; -----

4) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro: -
a. subordinato -----
i. per mancato superamento del periodo di prova deciso dalla cooperativa; -----
ii. per mutuo consenso; -----
iii. per dimissioni, anche in periodo di prova; -----
iv. per licenziamento per giusta causa e/o motivi disciplinari e/o giustificato motivo soggettivo o qualsiasi altro inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro; -----
v. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro; -----
b. diverso da quello subordinato -----
i. per mutuo consenso; -----
ii. per recesso contrattuale comunicato dal socio; -----
iii. per inadempimento contrattuale da parte del socio. -----
5) che, se socio di cui alla L. n.142 del 2001, sia in possesso dei requisiti per avere diritto ai trattamenti pensionistici previsti dalla legge; -----
6) che si trovi in condizioni di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale; -----
7) che non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto; --
8) che senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento delle azioni sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa; -----
9) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 9 del presente statuto, senza l'autorizzazione del consiglio di amministrazione nei casi in cui sia prevista; -----
10) che svolga o tenti di svolgere, mediante atti idonei a ciò univocamente diretti, attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali; -----
11) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla cooperativa. -----
Quando ricorrano particolari esigenze interne alla cooperativa, l'assemblea ordinaria ha facoltà di non decretare l'esclusione per i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile o che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale. -----
L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori. -----
Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, al comma 1, punto 4), l'ulteriore rapporto di lavoro sui risolverà di diritto a far data dal ricevimento della comunicazione del provvedimento deliberato dagli amministratori. -----

Contro la deliberazione di esclusione l'interessato può proporre opposizione, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ai sensi del successivo art. 38. -----

ART. 13 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE --

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. -----

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti adottati dal consiglio di amministrazione in materia di recesso saranno demandate alla decisione dell'organismo di mediazione, regolato dall'articolo 38 del presente statuto. I soci che intendessero reclamare contro i menzionati provvedimenti del consiglio dovranno promuovere la procedura di mediazione con atto comunicato a mezzo lettera raccomandata alla cooperativa, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione dei provvedimenti stessi. -----

Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito a provvedimenti di esclusione del socio sono devolute alla competenza del Tribunale Ordinario. -----

ART. 14 - DIRITTI CONSEGUENTI AL RECESSO O ALL'ESCLUSIONE ----

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso delle somme versate per liberare la quota da essi sottoscritta, aumentate di quelle ad essi eventualmente attribuite per rivalutazione e ristorno, a norma del successivo articolo 21 del presente statuto. -----

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al precedente comma. -----

Il pagamento, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido, deve essere eseguito entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso. -----

Per la quota assegnata al socio mediante distribuzione di ristorni sotto forma di aumento proporzionale della rispettiva quota, la liquidazione o il rimborso può essere corrisposto in più rate entro il termine massimo di cinque anni. A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali. -----

I soci receduti o esclusi avranno, altresì, diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati e deliberati, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo. -----

ART. 15 - MORTE DEL SOCIO -----

In caso di morte del socio gli eredi conseguono il diritto al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata, nonché al pagamento dei dividendi

maturati, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14. -----

Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione. -----

ART. 16 - PRESCRIZIONE DEI DIRITTI -----

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. -----

Il valore della quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

ART. 17 - TRATTAMENTO NORMATIVO ED ECONOMICO DEI SOCI COOPERATORI -----

Il trattamento economico e normativa dei soci è determinato da apposito regolamento, approvato dall'assemblea dei soci, tenendo conto della natura subordinata o diversa da quella subordinata del rapporto di lavoro instaurata con i medesimi. In particolare, per i soci titolari di ulteriore rapporto di lavoro subordinato, il regolamento richiama i contratti collettivi applicabili, nonché il riferimento ai minimi della contrattazione collettiva nazionale, tenendo, altresì, conto della quantità e qualità del lavoro prestato. -----

Per i soci aventi rapporti di lavoro differenti da quello di lavoro subordinato, il trattamento complessivo loro spettante sarà proporzionato alla qualità e quantità del lavoro prestato e, comunque, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, non inferiore ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe. -----

Il regolamento può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte. -----

La cooperativa cura l'inserimento lavorativo del socio nell'ambito della propria struttura organizzativa aziendale favorendone la piena occupazione in base alle esigenze produttive. -----

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto in parte dei soci, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio medesimo. -----

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti. --

----- **TITOLO IV** -----

----- **SOCI SOVVENTORI** -----

ART. 18 - I SOCI SOVVENTORI -----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del pre-

sente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. I conferimenti dei sovventori costituiscono il fondo per il potenziamento aziendale. I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 300,00 (trecento virgola zero zero) ciascuna. Ogni socio deve sottoscrivere almeno n. 10 (dieci) azioni. -----
La cooperativa ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile. -----
Salvo che sia diversamente disposto dall'Assemblea in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste dal precedente articolo 8. -----
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore nominale delle azioni. ----
L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea, con la quale devono essere stabiliti: -----
a) l'importo complessivo dell'emissione; -----
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dal Consiglio di Amministrazione, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse; -----
c) il termine minimo di durata del conferimento; -----
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori; -----
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili. ----
Al socio sovventore è attribuito un solo voto nelle assemblee della cooperativa. In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati. Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i confe-

rimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci cooperatori. La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli. -----

Oltre che nei casi previsti dall'**art. 2437** del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo. -----

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto, ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci cooperatori, in quanto compatibili con la natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di incompatibilità. ----

----- TITOLO V -----

----- PATRIMONIO SOCIALE - RISTORNI - BILANCIO -----

ART. 19 - PATRIMONIO SOCIALE -----

Il patrimonio della cooperativa è costituito: -----

- a) dal capitale sociale dei soci che è variabile ed è formato da un numero illimitato di **azioni** nominative, ciascuna del valore non inferiore né superiore ai limiti di legge; ----
- b) dagli strumenti finanziari partecipativi posseduti dagli investitori qualificati di cui al precedente Titolo IV; ----
- c) dalla riserva legale, formata con le quote degli utili di esercizio di cui al successivo articolo 21; -----
- d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista per legge; -
- e) dalla riserva straordinaria. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nel limite delle quote sottoscritte ed eventualmente assegnate. -----

Le riserve non possono essere ripartite, in qualunque forma, fra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento. -----

ART. 20 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO -----

L'esercizio sociale va dal 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, secondo le disposizioni di legge. -----

Nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i soci, distinguendo le diverse gestioni mutualistiche. -----

Gli amministratori documentano, nella nota integrativa, la condizione di prevalenza, ai sensi dell'articolo 2513 del codice civile. -----

Il bilancio deve essere accompagnato dalla relazione sulla gestione, nella quale, in particolare, sono indicati i criteri seguiti dagli amministratori nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, attraverso l'at-

tuazione dei diversi scambi mutualistici evidenziati nello scopo sociale, in conformità con il carattere di cooperativa a mutualità prevalente della società. Nella suddetta relazione gli amministratori illustrano anche le ragioni delle deliberazioni adottate con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. -----

Gli amministratori con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 (novanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 (centottanta) giorni. -----

Gli amministratori dovranno segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione. -----

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristoro, mediante integrazione dei loro trattamenti retributivi complessivi, ovvero mediante aumento gratuito della quota da essi sottoscritta e versata. -----

La ripartizione del rimborso ai soci cooperatori deve avvenire in modo proporzionale alla quantità e qualità dello scambio mutualistico secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma c.c., da predisporre a cura degli amministratori sulla base dei seguenti criteri (da soli o combinati tra loro): -----

a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; ----

b) la qualifica/professionalità; -----

c) i compensi erogati; -----

d) la tipologia del rapporto di lavoro; -----

e) la produttività e la flessibilità intesa anche come disponibilità; -----

f) il tempo di permanenza nella cooperativa. -----

Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'Albo delle cooperative a mutualità prevalente. ----

ART. 21 - DESTINAZIONE DELL'UTILE -----

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo: -----

1) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% (trenta per cento); -----

2) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima; ----

3) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della leg-

ge 31 gennaio 1992, n. 59; -----
4) a riserva straordinaria. -----
L'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni
di cui al precedente punto 2), in deroga alle disposizioni
dei commi precedenti, che la totalità degli utili di eserci-
zio sia devoluta alla riserva legale. -----
In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non
potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capita-
le sociale finché non si sia provveduto alla totale ricosti-
tuzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura
di perdite di esercizio. -----
Gli amministratori, in occasione della approvazione del bi-
lancio di esercizio, devono indicare specificamente nella re-
lazione prevista dall'articolo 2428 del codice civile, i cri-
teri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento del-
lo scopo mutualistico, nonché le ragioni delle determinazio-
ni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----
----- **TITOLO VI** -----
----- **GOVERNO DELLA SOCIETA'** -----
ART. 22 - ORGANI SOCIALI -----
Sono organi della società: -----
a) l'assemblea dei soci; -----
b) l'organo amministrativo; -----
c) il collegio sindacale, se nominato. -----
----- **SEZIONE I - ASSEMBLEA DEI SOCI** -----
----- **ART. 23 - ASSEMBLEA DEI SOCI** -----
I soci riuniti in Assemblea decidono sulle seguenti materie,
nonché su ogni altra materia che la legge ed il presente at-
to riservano alla loro competenza: -----
1) approvazione del bilancio consuntivo e distribuzione de-
gli utili; -----
2) nomina e revoca degli amministratori, determinazione del
periodo di durata del loro mandato e il numero degli ammini-
stratori; -----
3) determinazione degli eventuali compensi dovuti agli ammi-
nistratori per la loro attività collegiale; -----
4) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque
opportuno, dei componenti del collegio sindacale, elezione
tra questi del presidente e determinazione dei compensi loro
spettanti; deliberazione dell'eventuale revoca dei sindaci; -
5) nomina, se obbligatorio per legge o se ritenuto comunque
opportuno, di un revisore e determinazione del compenso rela-
tivo all'intera durata dell'incarico; -----
6) approvazione dei regolamenti nel rispetto dell'ari 2521
c.c.; -----
7) deliberazione sulle domande di ammissione a socio non ac-
colte dagli amministratori, in adunanza appositamente convo-
cata e, in ogni caso, in occasione della prima convocazione
successiva alla richiesta da parte dell'interessato di pro-
nuncia assembleare; -----

8) deliberazione dell'emissione degli strumenti finanziari previsti dal Titolo IV del presente statuto; -----
9) modificazioni dell'atto costitutivo. In tal caso il verbale è redatto da notaio e si applica l'art. 2436 del codice civile; -----
10) decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto -----
sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. -----
I soci decidono altresì sugli argomenti che uno o più amministratori o almeno un terzo dei soci sottopongono alla loro approvazione. -----
Le decisioni dei soci sono adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2368 del codice civile. -----
ART. 24 - DIRITTO DI VOTO -----
Ogni socio che risulti iscritto nel libro dei soci da almeno novanta giorni. -----
ART. 25 - ASSEMBLEA DEI SOCI -----
L'assemblea si può riunire presso la sede sociale oppure altrove, purché in territorio italiano. L'assemblea è convocata dagli amministratori, mediante avviso contenente l'indicazione dell'elenco delle materie da trattare, del luogo dell'adunanza e della data e ora della convocazione, a mezzo lettera raccomandata o e-mail, o altro mezzo di comunicazione idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, spediti ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci. Ove dall'avviso risultino ragioni di urgenza, la convocazione si intenderà validamente eseguita quando l'avviso stesso sia pervenuto a ciascuno dei soci almeno due giorni prima dell'adunanza. -----
Il socio può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 del codice civile in assemblea mediante delega scritta e la relativa documentazione è conservata dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di tre soci. -----
L'assemblea si può svolgere anche in modalità audio e video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito agli stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. L'assemblea si ri terrà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del Presidente e del segretario e da sottoscrivere da entrambi. In ogni luogo audio-video collegato dovrà predisporre il foglio delle presenze in cui devono essere indicati i nominativi dei partecipanti all'assemblea in quel luogo se i partecipanti in quel luogo siano più di uno; una copia del verbale delle assemblee tenute in audio e video conferenza deve essere invia-

ta ai soci partecipanti. -----
In mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipino tutti i soci e quando tutti gli amministratori e sindaci o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione e può deliberare quando nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione dell'argomento. In questo caso se gli amministratori, i sindaci o il revisore, se nominati, non sono presenti in assemblea, essi dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. -----
L'assemblea ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'impugnazione delle deliberazioni assembleari può essere proposta dai soci che non vi hanno consentito, nei limiti previsti dalle vigenti norme. --
ART. 26 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI -----
In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano intervenuti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti. -----
Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di approvazione dei regolamenti di cui all'art. 2521 codice civile e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, la maggioranza viene espressa con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno due terzi del capitale sociale. -----
In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza relativa dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione. -----
Nei casi di modificazione dell'atto costitutivo, di approvazione dei regolamenti di cui all'art. 2521 codice civile e di decisioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, la maggioranza viene espressa con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci. -----
In entrambi i casi, sono salve diverse maggioranze previste da norme inderogabili. -----
Le votazioni vengono effettuate secondo il metodo stabilito dall'assemblea, escluso in ogni caso il voto segreto. -----
ART. 27 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA -----
L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza dal vice presidente. In mancanza, dalla persona designata dagli intervenuti. Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presen-

ti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. -----

Il verbale deve essere redatto senza indugio a cura del presidente o, nei casi previsti dalla legge o stabiliti dagli amministratori, dal notaio. -----

----- **SEZIONE II - AMMINISTRATORI** -----

ART. 28 - AMMINISTRATORI -----

La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato dall'assemblea dei soci. La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci cooperatori. -----

Gli amministratori restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. -----

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dei loro ufficio. -----

Spetta all'assemblea dei soci determinare gli eventuali compensi dovuti agli amministratori per la loro attività collegiale; spetta agli amministratori determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano investiti di particolari cariche in conformità del presente statuto. -----

Gli amministratori sono investiti di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo la competenza attribuita alla decisione dei soci ai sensi di legge e del presente statuto. -----

L'amministrazione della Cooperativa è affidata congiuntamente al Consiglio di Amministrazione. -----

ART. 29 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -----

Il Consiglio di Amministrazione si compone da n. 3 (tre) a n. 9 (nove) consiglieri. -----

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice-Presidente, se non vi ha provveduto l'assemblea. -----

Il consiglio si riunisce sia nella sede sociale che altrove, purché in Italia, ogni qualvolta lo giudichi necessario almeno un consigliere o, se nominati, i sindaci o il revisore. --

Esso è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente o consigliere presente più anziano in età. -----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, telegramma o posta elettronica da spedirsi al domicilio degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo almeno cinque giorni prima, ovvero nei casi urgenti almeno un giorno prima della riunione. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono avvenire, laddove il Presidente lo ritenga opportuno, anche attraverso audio e video conferenza; in tal caso tutti i partecipanti debbono comunque essere identificati dal Presidente e deve essere consentito agli

stessi di intervenire in tempo reale nella discussione e nella votazione, oltre che di scambiarsi documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. La riunione si riterrà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, che sarà affiancato da un segretario; di tutto quanto sopra deve darsi atto nel verbale da redigersi a cura del Presidente e del segretario e da sottoscrivere da entrambi. Una copia del verbale delle riunioni tenute in audio e video conferenza deve essere inviata ai consiglieri partecipanti. -----

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. -----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti; a parità di voti; ed in caso di più di due membri, prevale il voto del Presidente. -----

Le votazioni sono palesi. -----

ART. 30 - SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI -----

Qualora vengano a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio di Amministrazione provvede a sostituirli, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea dei soci. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea dei soci. Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati con decisione dei soci, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti. -----

ART. 31 - RAPPRESENTANZA SOCIALE -----

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza e la firma sociale, limitatamente agli atti rientranti nell'oggetto sociale. -----

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue attribuzioni spettano al Vice-Presidente. -----

Il Presidente, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei propri poteri rappresentativi ad un altro amministratore, nonché, con speciale procura, a dipendenti della società e/o a soggetti terzi. -----

---- SEZIONE III - CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE ----

ART. 32 - CONTROLLO LEGALE E CONTROLLO CONTABILE -----

L'assemblea dei soci può in ogni momento nominare un collegio sindacale o un revisore con i poteri e le competenze previste dal Codice Civile per la funzione di controllo legale o contabile. -----

In ogni caso, la nomina del collegio sindacale, nel rispetto delle norme di legge, è obbligatoria se il capitale sociale non è inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni oppure se vengono superati per due esercizi consecutivi due dei limiti previsti dalla legge stessa per la redazione del bilancio in forma abbreviata; nei suddetti casi si applicano le norme sulla società per azioni ed il controllo contabile è esercitato dal collegio sindacale. -----

ART. 33 - COLLEGIO SINDACALE: NOMINA COMPOSIZIONE - DURATA --

Il collegio sindacale, qualora nominato nei casi obbligatori di cui al secondo comma del precedente articolo o per volontà dell'assemblea, è disciplinato dalle disposizioni di cui al presente articolo ed del successivo art. 34. -----
Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. ----
I sindaci supplenti sono destinati a subentrare in ordine di anzianità, e sempre nel rispetto dei requisiti di legge, agli effettivi che eventualmente si rendessero indisponibili nel corso del mandato. -----
Il Presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. -----
I sindaci non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399 del Codice Civile. -----
I sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. -----
ART. 34 - COMPETENZA E RIUNIONI -----
Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. -----
Il collegio sindacale esercita inoltre il controllo contabile, qualora l'assemblea dei soci non abbia diversamente disposto. -----
Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni e delle riunioni del collegio deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. -----
I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo, se costituito. -----
In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere. -----
I sindaci, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, devono indicare specificamente nella relazione prevista dall'art. 2429 del codice civile i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo sociale determinato dai diversi tipi di scambio mutualistico ammessi dal presente statuto. Dovranno, inoltre, documentare la condizione di prevalenza ai sensi dell'articolo 2513 del codice

civile. -----
I sindaci possono in ogni momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, oltre ad effettuare gli accertamenti periodici. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro. -----
L'azione di responsabilità nei confronti dei sindaci può essere esercitata da un terzo dei soci in possesso dei diritti amministrativi ed in regola con i versamenti delle quote sociali. -----
La denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409 del codice civile può essere promossa da almeno un decimo dei soci. ----
ART. 35 - CONTROLLO CONTABILE -----
Il controllo contabile, quando obbligatorio per legge e non è affidato al Collegio dei Sindaci, è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione. -----
L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il collegio sindacale ove nominato; l'assemblea determina il corrispettivo spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico. ----
L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. -----
Il revisore non deve trovarsi in una delle condizioni di inleggibilità e decadenza previste dagli artt. 2399 e 2409-quinquies del Codice Civile. -----
Nel caso di società di revisione i requisiti di eleggibilità, compatibilità e qualificazione professionale previsti dal presente articolo si applicano con riferimento ai soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione. ----
Il revisore o la società incaricati del controllo contabile: -
1) verifica nel corso dell'esercizio e con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione; -----
2) verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano; -----
3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto. -----
----- **TITOLO VII** -----
----- **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE** -----
ART. 36 - SCIoglimento -----
La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge. L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri. -----
La società potrà, in qualunque momento, revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con delibera dell'assemblea, assunta con le

maggioranze previste per la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto. I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere. -----

ART. 37 - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE -----

In caso di scioglimento della cooperativa vi è l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, dedotti nell'ordine: -----

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori; -----

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma di legge. -----

TITOLO VIII -----

DISPOSIZIONI FINALI -----

ART. 38 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -----

Le controversie tra i soci o tra i soci e la società, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e le controversie promosse da amministratori, sindaci e liquidatori o nei loro confronti, fatta eccezione per le controversie nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, devono essere oggetto di un tentativo preliminare di mediazione presso un organismo di mediazione, iscritto nell'apposito Registro, competente del luogo ove è la sede della società. -----

Si applicano gli artt. 4 e seguenti del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e successive modifiche ed integrazioni. -----

La domanda di mediazione, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dalle norme di legge in materia. -----

ART. 39 - REGOLAMENTI -----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti. -----

ART. 40 - PRINCIPI DI MUTUALITÀ, INDIVISIBILITÀ DELLE RISERVE E DEVOLUZIONE -----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati. -----

In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile la cooperativa: -----

(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato

di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; -----
(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; --
(c) non potrà distribuire riserve fra i soci operatori; ----
(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. -----
ART. 41 - DISPOSIZIONI FINALI -----
Le clausole mutualistiche, di cui agli artt. 19, 21, 37 e 40 sono inderogabili e devono essere in fatto osservate. -----
Firmato: Andrea Berdusco -----
 Marco Tottolo (L.S.) -----

Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 della Legge 11 agosto 1991 n. 266 e 19 Tabella B del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche ed integrazioni.
Copia su supporto informatico conforme al documento originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.
Castelfranco Veneto, 17 aprile 2023